

Data 21.11.2022

A TUTTI I CONCORRENTI

Protocollo 36059/A1012B

Classificazione 2.70.10

() dati riportati nei metadati Doqui*

OGGETTO: 4/2022 - Procedura aperta telematica per il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte – periodo 1.1.2023 – 31.12.2027 – CIG 9445429696 . *Chiarimenti.*

A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in merito alla procedura in oggetto, si precisa quanto segue.

1) Con riferimento all'art. 30 comma 1 del Capitolato, si chiede conferma che l'importo complessivo delle anticipazioni non possa superare il minore tra l'importo di 550.000.000 euro e il 10% delle entrate accertate al Titolo I di Regione Piemonte.

L'importo massimo dell'anticipazione annua per la Regione ammonta ad euro 550.000.000,00, nella previsione di cui all'art. 30, comma 1 del Progetto di Servizio.

2) Con riferimento all'art. 24 commi 5, 6, 7 del Capitolato, si richiede :

a) un elenco dei Soggetti ai quali le condizioni del Capitolato siano estendibili, completo di informazioni anagrafiche, importi delle anticipazioni richieste, utilizzo medio annuo e punta massima di utilizzo delle stesse.

Di seguito l'elenco degli enti strumentali della Regione, agenzie regionali e appartenenti al sistema regionale delle aree protette, che potrebbero avere titolo a presentare richiesta di estensione.

ENTI E AGENZIE

- 1 AGENZIA INTERREGIONALE PO
- 2 AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE
- 3 AGENZIA PIEMONTE LAVORO
- 4 AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
- 5 AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
- 6 ATC PIEMONTE CENTRALE
- 7 ATC PIEMONTE SUD
- 8 ATC PIEMONTE NORD
- 9 EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
- 10 ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
- 11 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO
- 12 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
- 13 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL TICINO E DEL LAGO MAGGIORE
- 14 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA
- 15 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VAL SESIA
- 16 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE
- 17 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
- 18 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME
- 19 ENTE DI GESTIONE DELLE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
- 20 ENTE DI GESTIONE DELLE PROTETTE DEI PARCHI REALI
- 21 IRES PIEMONTE
- 22 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE , DELLA LIGURIA E DELLA VALLE D'AOSTA

Di seguito l'elenco degli enti che attualmente hanno aderito alla convenzione di Tesoreria della Regione Piemonte

- 1 IRES PIEMONTE
- 2 CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
- 3 AGENZIA PIEMONTE LAVORO A.P.L.
- 4 AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
- 5 EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL PIEMONTE
- 6 AGENZIA PER LA MOBILITA' PIEMONTESE
- 7 ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA VAL SESIA
- 8 ENTE GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO
- 9 ENTE DI GESTIONE DELLE PROTETTE DEI PARCHI REALI
- 10 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
- 11 AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
- 12 ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL'APPENNINO PIEMONTESE
- 13 ENTE GESTIONE AREE PROTETTE DELL'OSSOLA
- 14 ENTE GESTIONE SACRI MONTI

Per quanto concerne l'importo delle anticipazioni richieste, l'utilizzo medio annuo e la punta massima di utilizzo delle stesse si precisa che la Regione Piemonte non è in possesso di tali informazioni, in quanto rientrano nel sinallagma contrattuale tra il Tesoriere e il singolo ente autorizzato secondo le modalità di cui all'art. 24, comma 7.

b) conferma che il perimetro dei Soggetti ai quali le condizioni del Capitolato sia estendibili, sia limitato ai nominativi da voi indicati e non verrà esteso ad eventuali ulteriori Soggetti nel periodo di vigenza del servizio di tesoreria.

Le condizioni del Capitolato sono estese al Consiglio Regionale ed estendibili all'Azienda Zero e agli enti di cui all'allegato elenco secondo le modalità dettagliate nell'art. 24. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, qualora disposizioni normative sopraggiunte in corso di esecuzione del servizio di tesoreria risultino incompatibili con le previsioni del presente capitolato, questo risulterà automaticamente modificato, fermo restando l'obbligo delle parti di un corretto e preventivo scambio di comunicazioni via P.E.C., che porti alla comune definizione delle nuove modalità di esercizio del servizio.

c) se sia definito un importo massimo richiedibile da ognuno dei Soggetti di cui all'art. 24 commi 5, 6, 7

Il limite è definito solo per i soggetti di cui all'art. 24, comma 7, poiché, ai sensi dell'art. 69, comma 9 bis del D. Lgs 118/2011 "Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.

3) Con riferimento all'art. 30 comma 1, si chiede conferma che il totale complessivo delle anticipazioni concesse a Regione Piemonte ed a tutti i Soggetti potenzialmente rientranti nel perimetro di cui all'art. 24 commi 5, 6, 7, non possa superare l'importo minore tra 550.000.000 euro e il 10% delle entrate accertate al Titolo I della Regione. Ad esempio : posta l'applicazione del limite a 550.000.000 euro, se Azienda Zero richiedesse un'anticipazione di 500.000.000, Regione Piemonte e gli altri Soggetti in perimetro potrebbero richiedere al massimo anticipazioni per 50.000.000 euro

L'importo massimo dell'anticipazione annua per la Regione e gli enti di cui all'art. 24, commi 5, 6 e 7, ammonta a complessivi euro 550.000.000,00, nella previsione di cui all'art. 30, comma 1 del Progetto di Servizio, pertanto le eventuali anticipazioni richieste dai medesimi enti dovranno essere conteggiate entro il limite suddetto, considerando altresì e, solo per ciascuno degli enti rientranti nella previsione dell'art. 24, comma 7, il limite singolo di ciascun ente previsto dall'art. 69, comma 9 bis, del D.Lgs 118/2011.

4) Con riferimento all'art. 24 comma 7, tra i motivi validi per la mancata accettazione della richiesta di estensione è riportato il superamento di un importo pari al 10 per cento del limite di indebitamento della Regione Piemonte di cui all'art. 69 del D.Lgs 118/2011 conteggiato con riferimento alla somma degli affidamenti complessivamente riconosciuti per gli enti di cui al presente comma e in ogni caso tenuto conto del limite di cui all'art. 30. Si chiede conferma che:

a) si tratti del limite all'importo delle anticipazioni (che non costituiscono indebitamento) e non del limite all'indebitamento di cui all'art. 62 comma 6 d.lgs. 118/2011

Si conferma che si tratta del limite delle anticipazioni che non costituiscono indebitamento.

b) il Tesoriere non si assuma l'onere di sostegni finanziari diversi dalle anticipazioni sia in relazione a Regione Piemonte che alle controparti di cui all'art. 24 comma 5, 6, 7

Si conferma che il Tesoriere non si assume l'onere di sostegni finanziari diversi dalle anticipazioni sia in relazione a Regione Piemonte che alle controparti.

5) Con riferimento all'art. 24 comma 7, si richiede conferma che i motivi validi per la mancata accettazione della richiesta di estensione ricomprendano anche i Soggetti di cui ai commi 5 e 6 dello stesso articolo

La mancata accettazione non ricomprende i soggetti di cui ai commi 5 e 6.

6) Chiediamo conferma che i crediti di firma in essere e gli eventuali dovessero essere rilasciati nel periodo di vigenza del servizio saranno oggetto di trasferimento all'Istituto Tesoriere volta per volta incaricato del servizio. Qualora un eventuale nuovo Tesoriere fosse tenuto a subentrare nei crediti di firma in essere, chiediamo di fornire i dettagli degli impegni eventualmente da assumere (importo, scadenza, contenuti, condizioni economiche,..).

L'unica fidejussione che entro fine anno verrà emessa è quella relativa ad un canone di locazione passivo di un ufficio regionale collocato nella sede di Roma per euro 64.800, che sarà oggetto di trasferimento all'aggiudicatario del servizio.

7) Chiediamo conferma che l'eventuale rischio derivante dal rilascio di crediti di firma (sia per Regione Piemonte che per gli eventuali Soggetti di cui all'art. 24 commi 5, 6, 7) corrisponda all'apposizione di un vincolo di pari importo sull'importo dell'anticipazione

Il rilascio di crediti di firma non corrisponde all'apposizione di un vincolo di pari importo sull'anticipazione.

8) Chiediamo conferma che l'impegno del Tesoriere a concedere affidamenti in capo a Regione Piemonte e agli eventuali Soggetti di cui all'art 24 commi 5,6,7 riguardi esclusivamente linee per anticipazione e non finanziamenti o altre forme di asseccamento

Si conferma l'impegno del Tesoriere riguardi solo linee per anticipazione e non finanziamenti

9) Chiediamo una proroga del termine per la presentazione delle offerte al 29/12/2022 (e di conseguenza una proroga anche del termine ultimo per la formulazione dei quesiti)

La richiesta di proroga non può essere accolta, in quanto il tempo a disposizione per la presentazione delle offerte è da ritenersi adeguato e congruo anche con riferimento ai termini di legge.

10) Chiediamo conferma che un esito negativo della delibera creditizia da parte del Tesoriere per i Soggetti di cui all'art. 24 commi 5, 6, 7, rientri tra i motivi per la mancata accettazione

Si qualora la valutazione faccia emergere particolari ed illustrate criticità riferibili all'ente per il quale è richiesta l'estensione del servizio di tesoreria.

11) Chiediamo di fornire l'ultimo bilancio consolidato sanitario disponibile 11) Sul sito istituzionale, nella sezione ?Bilancio? di Amministrazione Trasparente non risultano in pubblicazione i dati contabili per Azienda Zero. Stante la recente costituzione, chiediamo che vengano forniti quantomeno i dati previsionali per il prossimo triennio e, qualora disponibili, i primi dati a consuntivo.

Si allega alla presente il Bilancio di previsione anno 2022 dell'Azienda Zero. Considerata la recente costituzione dell'Azienda non sono ancora disponibili un consuntivo e un bilancio consolidato.

12) Chiediamo il numero di incassi SDD che annualmente vengono emessi 2) Chiediamo indicazione della quantità annuale di allineamenti periodici SEDA 3) Chiediamo quali siano le operazioni che vengono svolte presso lo sportello dedicato a Regione Piemonte 4) Chiediamo le numeriche di incasso e pagamento delle operazioni che vengono svolte presso lo sportello dedicato a Regione Piemonte (di cui al precedente quesito 3)

In passato la Regione Piemonte aveva attivato la riscossione del bollo auto attraverso convenzione con i tabaccai, attualmente questo canale di pagamento è disattivato, pertanto nel 2021 non si registrano incassi SDD. Attualmente gli allineamenti periodici SEDA si riferiscono prevalentemente ai pagamenti delle rate di mutuo tramite RID e a versamenti periodici per l'assolvimento di piani rateali da parte di terzi, per un numero di allineamenti annui di 475.

Lo sportello dedicato a Regione Piemonte riceve esclusivamente agenti contabili autorizzati al deposito degli assegni e al ritiro contante per un numero di operazioni contenuto in circa 30 accessi annui.

13) Al Punto 3 del Disciplinare di gara viene indicata la possibilità di inoltrare chiarimenti alla Stazione Appaltante entro 10 gg. dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte: si chiede conferma che i giorni debbano intendersi come di calendario e che quindi la scadenza per la richiesta chiarimenti sia il giorno 19/11/2022.

Trattasi di giorni di calendario pertanto si conferma che il termine è il 19/11/2022.

14) In relazione al servizio di incasso mediante POS, chiediamo di indicare : - il numero di terminali - importo totale e numero delle transazioni con carte di credito (su base annua) - importo totale e numero delle transazioni con carte Pagobancomat (su base annua)

Attualmente la Regione ha tre Pos attivi, che nel 2022 non hanno transato e nel 2021 è stata fatta una sola operazione per euro 67,10 sul canale Maestro.

Mentre per quanto concerne gli enti strumentali solo l'EDISU ha 35 POS delle seguenti tipologie:

10 GSM

14 MY BANK (POS VIRTUALE)

1 POS VIRTUALE

6 POS DI PROPRIETA' TERZI

1 POS PRESSO TERZI

3 POS ANDROID PAGOPA

che nel 2021 hanno transato n. 21.955 operazioni per complessivi euro 492.909,30, mentre nel 2022 ad oggi n. 32.061 operazioni per complessivi euro 1.034.058,09.

15) ART. 24 COMMA 7 DEL CAPITOLATO - ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA

Tra le fattispecie che consentono al Tesoriere di non accettare l'estensione delle condizioni del servizio previste per la Regione nei confronti di Enti Strumentali della stessa, Agenzie Regionali o appartenenti al sistema regionale delle aree protette è contemplato il superamento di un importo pari al 10 per cento del limite di indebitamento della Regione Piemonte di cui all'art. 69 del D.Lgs 118/2011 conteggiato con riferimento alla somma degli affidamenti complessivamente riconosciuti per gli Enti di cui al presente comma e in ogni caso tenuto conto del limite di cui all'art. 30. Vi preghiamo, a tal riguardo, di chiarire quale sia l'interpretazione da attribuire alla previsione che precede sulla base delle due ipotesi di calcolo che seguono:

a. il Tesoriere potrà rifiutare l'estensione del servizio di Tesoreria Regionale agli Enti di cui al comma 7 dell'articolo 24 del Capitolato, qualora l'ammontare complessivo delle anticipazioni concedibili a detti soggetti superi il 10% del limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria concretamente concedibile alla Regione ai sensi dell'art. 30 del Capitolato che fissa in euro 550 milioni il limite massimo qualora l'anticipazione suscettiva di essere concessa ai sensi dell'art. 69, comma 9, del D. Lgs. 118/2011 risultasse superiore a detta soglia. Aderendo a siffatta interpretazione, in presenza di una anticipazione concedibile pari a 550 milioni il Tesoriere potrà rifiutare l'estensione del servizio di Tesoreria agli Enti di cui al comma 7 qualora l'ammontare complessivo delle anticipazioni concedibili a detti soggetti superi euro 55 milioni (i.e. il 10% di 550 milioni);

b. il Tesoriere potrà rifiutare l'estensione del servizio di Tesoreria Regionale agli Enti di cui al comma 7 dell'articolo 24 del Capitolato, qualora l'ammontare complessivo delle anticipazioni concedibili a detti soggetti superi il 10% del limite di anticipazione di cui al comma 9 dell'art. 69 del D.Lgs. n. 118/2011 (i.e.: 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"). Aderendo a siffatta interpretazione, sulla base delle attuali entrate di competenza del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", il Tesoriere potrà rifiutare l'estensione del servizio di Tesoreria agli Enti di cui al comma 7 qualora l'ammontare complessivo delle anticipazioni concedibili a detti soggetti superi in atto euro 98,95 milioni (10% del limite di legge dell'anticipazione), importo questo da aggiornare tempo per tempo.

L'importo massimo dell'anticipazione annua per la Regione e gli enti di cui all'art. 24, commi 5, 6 e 7, ammonta a complessivi euro 550.000.000,00, nella previsione di cui all'art. 30, comma 1 del Progetto di Servizio, pertanto le eventuali anticipazioni richieste dai medesimi enti dovranno essere conteggiate entro il limite suddetto, considerando altresì e, solo per ciascuno degli enti rientranti nella previsione dell'art. 24, comma 7, il limite singolo di ciascun ente previsto dall'art. 69, comma 9 bis, del D.Lgs 118/2011.

16) COMMISSIONI SEPA CORE E B2B

Tra i parametri di gara è previsto che il concorrente offra la commissione percentuale operazioni di accredito mediante SEPA di tipo CORE e di tipo B2B. Tenuto conto che per i suddetti servizi la commissione non è gestibile in percentuale, ma in valore assoluto per ogni SDD, si chiede conferma che l'offerta dovrà essere espressa in quest'ultima forma.

Si conferma che l'offerta dovrà essere espressa in termini percentuali.

17) ART 29 DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

Con riferimento all'art. 29 "Delegazioni di pagamento per l'ammortamento di mutui e prestiti" del Capitolato Speciale, in merito alla previsione di cui al comma 1, si chiede conferma che in virtù dell'accettazione della delegazione, non sorga alcuna obbligazione autonoma in capo al Tesoriere in relazione al pagamento delle rate di ammortamento del mutuo. Il Tesoriere provvederà pertanto al pagamento delle singole rate di ammortamento, semestrali o annuali, dei mutui e/o prestiti, solo in presenza di fondi disponibili dell'Ente, ed a valere sui medesimi, intendendosi per fondi disponibili:

- a) i fondi propri dell'Ente, derivanti dalle entrate riscosse dallo stesso e, solo in assenza di questi, circostanza che verrà segnalata tempestivamente al responsabile del servizio finanziario dell'Ente,
- b) le disponibilità di cui all'anticipazione di tesoreria nei limiti di cui all'articolo 30 del Capitolato di gara, senza pertanto alcun obbligo a carico del Tesoriere medesimo di far fronte ai pagamenti, per come delegati, in assenza di fondi disponibili.

Si conferma che l'accettazione della delegazione di pagamento per il pagamento dell'ammortamento delle rate di mutui e prestiti non comporta alcuna obbligazione autonoma in capo al Tesoriere in assenza di fondi propri disponibili e/o anticipazione di tesoreria, nei limiti di cui all'art. 30 del Progetto di Servizio.

18) PUNTO 14.1 DISCIPLINARE - GARANZIA PROVVISORIA

Al punto 14.1 del disciplinare viene richiesto di allegare il documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fidejussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice, concetto ribadito al punto 13 tra le ipotesi di attivazione del soccorso istruttorio, mentre l'art. 10 del CSA prevede che non è dovuta la costituzione di specifiche cauzioni a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Il Tesoriere quale istituto bancario risponde con suo il patrimonio. Si chiede di precisare se in fase di partecipazione debba essere presentata la cauzione provvisoria/lettera d'impegno. In caso di riscontro positivo si chiede di indicare l'importo e le caratteristiche della garanzia; se l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva.

Il punto 14.1 del disciplinare riporta un refuso rispetto all'art. 10 del Progetto di Servizio che non prevede la costituzione di specifiche cauzioni a garanzia, pertanto anche in fase di partecipazione non è richiesto il rilascio di garanzie.

19) PRELIEVO DA CONTI POSTALI

In riferimento al prelievo dai conti correnti postali (art. 37.2 del CSA) per il quale viene previsto che il Tesoriere eseguirà automaticamente il giro sul conto di tesoreria delle partite contabilizzate provvisoriamente in un apposito conto tecnico, si chiede conferma che il prelievo dal conto postale possa essere accreditato direttamente sul conto di Tesoreria senza transitare sul conto tecnico (conto di transito)

I prelievi dai conti postali potranno essere accreditati temporaneamente sul conto di transito o in alternativa potranno essere accreditati direttamente sul conto di Tesoreria.

20) SPESE CONTRIBUTO ANAC

Nella relazione tecnico illustrativa e precisamente nella tabella del prospetto economico è valorizzato l'importo di € 600.000,00 quale spese contributo ANAC. Trattandosi di importo anomalo, si chiede di precisare le modalità di calcolo e conferma che tali oneri saranno a carico della Stazione Appaltante, fermo restando gli € 140,00 a carico del concorrente quale contributo di vigilanza.

L'importo di 600.000,00 indicato nel prospetto è un refuso, l'importo corretto è di euro 600,00, come da Delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021, concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l'anno 2022, relativamente alle gare di importo uguale o maggiore a 1.000.000,00 e inferiore a 5.000.000,00 euro.

21) ART 14.1 CSA - GDPR DATABREACH

In riferimento al subart. 14.1 del CSA ove prevede che l'aggiudicatario debba informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. databreach), come prescritto dall'art. 33 del GDPR, si chiede conferma che possa essere eliminata la parte relativa alle 24 ore dall'avvenuta conoscenza in quanto nell'art. 33 del GDPR si fa riferimento solo all'ingiustificato ritardo.

Si conferma la prevalenza della previsione legislativa dell'ingiustificato ritardo.

22) PENALI PER CAUSALE INCASSO

Il CSA prevede tra le fattispecie di penali anche il caso di mancata o incompleta indicazione del versante e/o della causale d'incasso e/o della data di incasso comportante l'impossibilità di procedere alla regolarizzazione dei provvisori d'incasso. Si chiede conferma che trattasi di refuso in quanto il tesoriere è tenuto ad indicare i dati (versante, causale, ecc.) che gli comunica l'utente e pertanto non

è in grado di verificare la loro correttezza.

Non si tratta di refuso, ma è da intendersi non quale verifica della "correttezza" del dato, ma che i provvisori di entrata non contengano beneficiario generico o incompleto o senza data.

23) PUNTO 16 DEL DISCIPLINARE - OFFERTE PARI A ZERO

Il punto 16 del disciplinare tra gli ulteriori vincoli per la formulazione dell'offerta economica prevede che non sono ammesse offerte pari a zero mentre al successivo punto 17 per i servizi aggiuntivi è previsto che all'offerta pari a zero sarà assegnato il punteggio massimo. Si chiede di precisare.

Nel disciplinare di gara l'espressione "non sono ammesse offerte pari a zero" è da intendersi solo ed esclusivamente per il Servizio Ordinario di Tesoreria. Infatti per i servizi aggiuntivi il concorrente potrà decidere di presentare un'offerta relativa alle commissioni pari a zero alla quale verrà assegnato il punteggio massimo.

24) ART 7 COMMA 4 CSA - DOCUMENTAZIONE A COMPROVA

L'art. 7 comma 4 del CSA prevede che l'offerente dovrà produrre, a comprova di quanto dichiarato in sede di gara la documentazione ivi elencata. Si chiede conferma che la documentazione a comprova dovrà essere prodotta solo post gara e non in fase di partecipazione.

La documentazione di cui all'art. 7, comma 4, è da produrre in fase di partecipazione per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione.

25) ART 31 CSA - RENDICONTAZIONE SPESE

L'art 31 del CSA al punto 2 prevede che nella rendicontazione delle spese chieste a rimborso, il tesoriere è tenuto a dare evidenza dei costi e delle commissioni relativi ai bonifici esteri effettuati nel periodo, mentre nella distinta delle spese ripetibili non sono presenti le commissioni dei bonifici esteri fuori area SEPA. Si chiede di precisare.

Nella rendicontazione delle spese chieste a rimborso, il Tesoriere è tenuto a dare evidenza delle spese effettivamente sostenute anche in relazione ai bonifici esteri effettuati nel periodo

Si riporta di seguito l'art. 4, comma 3 del Progetto di Servizio:

Al Tesoriere spetta, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute (quali spese postali, per eventuali bolli, imposte e tasse gravanti sugli ordinativi di incasso e sui titoli e gli ordinativi di pagamento, nonché sulla documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di Tesoreria, qualora tali oneri siano a carico della Regione per legge, ovvero siano assunti per espressa indicazione sui titoli emessi), delle spese eventualmente reclamate dalla banca estera, nonché delle commissioni valutarie e spese per bonifici da e per l'estero non soggette a Regolamento CE 924/2009 secondo l'offerta presentata. Al Tesoriere spetta altresì il rimborso delle commissioni sui bonifici SEPA Italia verso altri istituti. Il rimborso è effettuato dalla Regione a fronte di idonea rendicontazione con specifico e analitico dettaglio delle singole operazioni addebitate. L'importo unitario del rimborso delle spese vive dovrà essere indicato in sede di offerta ma non è soggetto a valutazione in sede di gara.

26) PUNTO 7.2 DISCIPLINARE - INFORMAZIONE SUL FATTURATO

Il punto 7.2. del disciplinare prevede che, ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività. Si chiede di precisare, in quanto, salvo errori, tra i parametri di gara non sono previste dichiarazioni per fatturati minimi in capo ad alcun concorrente sia costituito prima dei tre anni che dopo.

Trattasi di refuso del disciplinare di gara rispetto al Progetto di Servizio, che non richiede dichiarazioni relative ai fatturati e che pertanto non dovranno essere presentate.

27) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Con riferimento alla tracciabilità dei flussi finanziari, tenuto conto che, come precisato dalle Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari? (Delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017) gli obblighi di tracciabilità dei flussi si intendono assolti tramite l'acquisizione del CIG di gara comunicato al momento di avvio della procedura, si chiede conferma che l'aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al conto corrente dedicato?

Si richiama la Determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 Aggiornata con delibera n. 556 del 31 maggio 2017 e con delibera n. 371 del 27 luglio 2022, che così recita *"a motivo della qualificazione del tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente locale, in qualità di agente pagatore e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, si ritiene che gli obblighi di tracciabilità possano considerarsi assolti con*

l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento". Pertanto si conferma che l'aggiudicatario non dovrà fornire ulteriori dati relativi al conto corrente dedicato.

28) ART 14.9 CSA - GDPR ISPEZIONI

In riferimento al subart. 14.9 del CSA laddove prevede per le ispezioni che a tale scopo il Responsabile riconosce al Titolare, e agli incaricati dal medesimo, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, ad utilizzare le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica solo per le finalità di cui sopra? Si propone di sostituire tale previsione con (i) L'ispezione deve riguardare solamente il personale e le strutture di trattamento del Responsabile coinvolte nelle attività di trattamento disciplinate dal presente Capitolato; (ii) deve essere svolto non più di una volta l'anno o secondo quanto previsto dalla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali o dall'autorità di controllo competente; (iii) può essere svolto durante il normale orario di lavoro, senza interrompere in maniera sostanziale la continuità delle attività commerciali del Responsabile, nel rispetto delle politiche sulla sicurezza del Responsabile e previo congruo preavviso. Si chiede conferma.

I chiarimenti della stazione appaltante, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, sono ammissibili solo se contribuiscono, con un'operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato, senza modificare le condizioni del progetto di servizio.

Pertanto è implicito che il diritto di accedere riguarda i locali ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento disciplinate dal presente capitolato ed è da esercitarsi durante il normale orario di lavoro. La frequenza delle ispezioni sarà anche subordinata ad eventuali contestazioni, ispezioni o richieste dell'Autorità di Controllo e dalle Autorità Giudiziarie.

29) ALLEGATO A CSA - DETTAGLI SPESE

Nell'allegato A al CSA è previsto che il concorrente tra i valori da indicare non soggetti a valutazione di offerta) dettagli le spese postali, bolli, imposte e tasse gravante sugli ordinativi e sulla documentazione di gestione del servizio. Si chiede conferma di precisare in quanto trattasi di elementi non omogenei e pertanto ognuno ha un suo costo.

Si chiede di fornire un valore indicativo per ciascuna voce elencata (spese postali- bolli- imposte e tasse)

30) GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO

Con riferimento alla gestione informatizzata del servizio, si chiede conferma:

- che, essendo codesto spett.le Ente già operante in SIOPE+ per la tratta di competenza, il tesoriere garantirà la sola tratta di competenza, ovvero BANKIT/SIOPE+ - TESORIERE e viceversa e nessun altro onere ad essa riconducibile;
- la conservazione documentale dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi sarà a carico della Regione.
- per collegamento telematico sia da intendere la fornitura di un home banking informativo con il quale la Regione possa verificare la propria situazione di tesoreria ed operazioni della stessa;
- che con riferimento agli adeguamenti informatici e più in generale per adeguamenti di qualsiasi natura, l'adeguamento del servizio si riferisce ad adeguamenti normativi e che agli stessi provvederà ciascuna parte per gli aspetti di propria competenza anche con riferimento alle spese da sostenere.

Ai sensi dell'art. 17 del CSA durante il periodo di validità del contratto, a parità di condizioni economiche e mediante scambio di comunicazioni via P.E.C., potranno essere apportate le modifiche metodologiche ed informatiche alle modalità di espletamento del "Servizio di Tesoreria" che si renderanno opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni normative e/o di disponibilità di nuovi mezzi tecnologici, nonché stabilita la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure in relazione a mutate esigenze tecnico-operative.

Le spese inerenti eventuali aggiornamenti, anche di natura informatica, sono a carico del Tesoriere solo ed esclusivamente per la parte di sua competenza, ad esempio qualora vi fossero aggiornamenti nelle linee guida di Agid sugli ordinativi informatici, che comportino adeguamento delle procedure informatiche per le quali ciascuna parte provvederà per la parte di propria competenza. Si conferma che per collegamento telematico sia da intendere la fornitura di un home banking informativo con il quale la Regione possa verificare la propria situazione di tesoreria e i relativi flussi e documenti collegati. La conservazione documentale è a cura e a spese della Regione.

31) PUNTO 3 DEL DISCIPLINARE - ONERI SICUREZZA E COSTI DEL PERSONALE

Il punto 3 del disciplinare di gara prevede che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 trattandosi di servizio di carattere intellettuale l'impostazione che condividiamo anche in base ai luoghi distinti ove viene svolto il servizio. Tale previsione è ribadita al punto 2, tuttavia il successivo punto 16 stabilisce che nell'offerta economica debbano essere indicati i costi della sicurezza derivanti da interferenza. Alla luce di quanto sopra si chiede conferma che prevalga quanto previsto al punto 3 e che pertanto non debbano essere indicati i costi della sicurezza da interferenza. Si chiede inoltre che non siano neppure da indicare,

come previsto sempre al citato punto 16, i costi del personale e della sicurezza afferenti l'attività svolta (intendendo per tale gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.LGS. 50/2016 in quanto servizio di carattere intellettuale.

Ai sensi dell'art. 3 del Progetto di Servizio le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono tali da non ingenerare interferenze. I costi per la sicurezza sono, pertanto, da intendersi pari a zero nella compilazione del campo dedicato.

Inoltre si conferma la previsione normativa di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, secondo la quale nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione, tra gli altri, dei servizi di natura intellettuale.

32) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Tra i requisiti di partecipazione sia nel disciplinare che nel CSA è previsto che il concorrente abbia registrato operazioni di riscossioni e pagamento annuali, per conto di Regioni e/o enti locali e/o Soggetti non compresi negli enti precedenti e sottoposti alla disciplina del D.Lgs 118/2001 ed agli obblighi Siope, nel corso degli ultimi quattro anni 2018-2021 per almeno 24 mesi per un numero complessivo, a livello di singolo ente, non inferiore a 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00). Si chiede conferma che per numero sia da intendere importo in Euro.

Si conferma che per numero sia da intendersi importo di € 500.000.000,00.

33) ART 24.7 - LIMITE INDEBITAMENTO ENTI A CUI POTREBBE ESSERE ESTESO IL SERVIZIO

In merito alle previsioni dell'articolo 24, comma 7, del Capitolato si chiede conferma che per i soggetti giuridici cui potrà essere esteso il servizio di Tesoreria della Regione, il limite di indebitamento sarà quello previsto per legge per gli enti della specie e, dunque, ove si trattasse di Enti strumentali della Regione, del limite di cui all'articolo 69, comma 9 bis, del D. lgs. 118/2011;

L'importo massimo dell'anticipazione annua per la Regione e gli enti di cui all'art. 24, commi 5, 6 e 7, ammonta a complessivi euro 550.000.000,00, nella previsione di cui all'art. 30, comma 1 del Progetto di Servizio, pertanto le eventuali anticipazioni richieste dai medesimi enti dovranno essere conteggiate entro il limite suddetto, considerando altresì e, solo per ciascuno degli enti rientranti nella previsione dell'art. 24, comma 7, il limite singolo di ciascun ente previsto dall'art. 69, comma 9 bis, del D.Lgs 118/2011.

34) OFFERTA TECNICA - ENTI PER I QUALI SI SVOLGE SERVIZIO DI TESORERIA

In riferimento all'offerta tecnica si chiede se debbano essere elencati gli Enti per i quali sono stati svolti i servizi di tesoreria con le caratteristiche previste o se sia sufficiente indicarne il numero.

E' necessario indicare gli enti per i quali sono stati svolti i servizi di tesoreria.

35) ART 35.5 - CBI

L'art. 35 comma 5 prevede "il sistema dovrà consentire tutte quelle attività di (CBI) Corporate Banking Interbancario consentite alle pubbliche amministrazioni, qualora richiesto". Si chiede di precisare a quali attività si fa riferimento.

Si fa riferimento alla possibilità di attivare l'operatività di bonifici mediante internet banking afferenti il conto di cassa economale.

36) CSA - ONERI COMPLESSIVI INTERESSI SU ANTICIPAZIONE

Nel prospetto economico oneri complessivi del CSA alla prima pagina è indicato per gli interessi su anticipazione Tesoreria l'importo di € 350.000,00 annui. Si chiede conferma che nell'ipotesi di utilizzi di anticipazione che determinino un importo di interessi superiori a quello indicato nel suddetto prospetto economico gli importi saranno in ogni caso corrisposti al tesoriere, restando a cura della Regione valutare se trattasi prestazione extracontrattuale per l'eccedenza di importo.

L'importo annuale indicato si riferisce ad un importo massimo di prenotazione di impegno sugli stanziamenti del bilancio di previsione, che hanno natura autorizzatoria, pertanto non potranno essere previsti ulteriori oneri finanziari aggiuntivi. Sarà cura della Regione in costante confronto interlocutorio con il Tesoriere ad adeguare l'utilizzo dell'eventuale anticipazione di liquidità contratta affinché l'importo degli interessi non ecceda i 350.000,00 euro annui.

37) CSA - ALLEGATO A - VALORE INDICATIVO RIMBORSO SPESE

In riferimento al CSA ed in particolare all'ALLEGATO A Valore indicativo del Rimborso spese, art. 4, comma 3 e Commissioni di liquidità, art. 24, comma 7 **NON SOGGETTI A VALUTAZIONE OFFERTA**, si chiede conferma che la dicitura "VALORE INDICATIVO UNITARIO" nello schema sia da intendersi come "VALORE APPLICATO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE".

Il valore indicativo unitario non soggetto a valutazione di offerta sarà quello applicato in fase di aggiudicazione, salvo variazioni di spese o commissioni non dipendenti dal Tesoriere.

38) TASSO CREDITORE GIACENZE DI CASSA

In riferimento al tasso creditore sulle giacenze di cassa di cui all'art. 16 del CSA ed in particolare al criterio di valutazione dell'offerta per il suddetto parametro, si chiede conferma che l'offerta di uno spread, espresso in bps, negativo ovvero in diminuzione rispetto all'euribor sarà soggetto unicamente all'assegnazione di un punteggio pari a zero senza determinare l'esclusione dalla gara.

Si conferma che l'offerta di uno spread negativo sarà oggetto di valutazione di offerta pari a zero, in quanto la valutazione dell'offerta sul tasso creditore è effettuata su un valore di spread maggiore di zero.

39) ART. 30 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

Si conferma che la richiesta di anticipazione e il suo conseguente, eventuale, utilizzo saranno subordinate a:

-preventiva trasmissione al Tesoriere di Delibera di Giunta Regionale annualmente assunta che autorizzi l'utilizzo dell'anticipazione di Tesoreria, nell'ambito dell'importo massimo concedibile all'Ente ai sensi della normativa generale di riferimento (D. Lgs. 118/2011 art. 69 comma 9), e in ogni caso nel limite massimo di 550 milioni di euro , per come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale;

-Lettera di richiesta di concessione dell'anticipazione, contenente indicazione dell'importo richiesto, con specificazione che la predetta somma rientra nel limite massimo di affidamento concedibile all'Ente ai sensi della normativa generale di riferimento (D. Lgs. 118/2011 art. 69 comma 9), e in ogni caso nel limite massimo di 550 milioni di euro , per come previsto dall'articolo 30 del Capitolato Speciale;

Determinazione dirigenziale volta a dare attuazione (in tutto o in parte) alla Delibera della Giunta Regionale e con indicazione di una scadenza determinata, comunque non superiore al 31 dicembre dell'anno.

Pertanto il Tesoriere potrà procedere senza ulteriori formalità mediante l'inoltro degli ordini di pagamento la cui esecuzione comporta il superamento delle giacenze di tesoreria.

Distinti saluti.

Dott. Marco PILETTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005